

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: Resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana nei confronti del Responsabile dell'Area Urbanistica.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'Avv. Mario Albergoni, cassazionista, nella qualità di socio dello studio associato "Albergoni & Sangiorgi Studio Legale", con sede in Palermo nella Via Sammartino n. 55, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 20.10.1962, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo, P. I.: 05390040821;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende costituirsi per la resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana nei confronti del Responsabile dell'Area Urbanistica;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Mario Albergoni, cui affidare l'incarico per l'assistenza legale afferente alla resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana nei confronti del Responsabile dell'Area Urbanistica, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana nei confronti del Responsabile dell'Area Urbanistica;

Art.2) Il valore della causa è indeterminabile;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 13.270,82, comprensivo di spese generali, IVA,

CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art.9) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 10) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 11) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.12) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 13) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento,

con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

- Art. 14) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 15) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 16) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 17) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.18) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Mario Albergoni

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

AREA 4 URBANISTICA

☎ 091/8711322

Prot. n° 21087 del 14/06/2018

Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.
Al Sindaco
SEDE

Al Segretario generale
SEDE

Oggetto: Atto di citazione dei Signori *LEONE Giuseppe*, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e *BAIAMONTE Sebastiana*, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K)

Con la presente si trasmette, per le opportune valutazioni, l'atto di citazione dei Signori *LEONE Giuseppe*, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e *BAIAMONTE Sebastiana*, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273C) notificato, a sommessso parere, in forma assolutamente irrituale presso la casella di posta elettronica professionale privata del sottoscritto in data 06/06/2018.

Appare evidente da una sommaria lettura del ricorso in oggetto che la parte resistente sia il Comune di Misilmeri nell'ambito delle attività di repressione dell'abusivismo edilizio condotte dal sottoscritto nella qualità, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L., di incaricato della posizione organizzativa e delle competenze di questa Area 4 Urbanistica e che riguardano gli immobili di proprietà dei signori Leone-Baiamonte di via Crispino Vicari a Misilmeri.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P / 05635730822

Palermo – 90141 – Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 – Fax 091 619 74 52

Roma – 00193 – Via Crescenzo, 25

Tel 06 9727 6328 / 31 – Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

Atto di citazione

dei Signori **LEONE Giuseppe**, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e **BAIAMONTE Sebastiana**, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273C – pec: pinellischifani@pec.pinellischifani.com – fax: 091 6197452) che li rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto

contro

Arch. **Giuseppe LO BOCCHIARO**, nato a Misilmeri (PA) il 1/3/1975 (C.F. LBC GPP 75C01 F246M),

IN FATTO ED IN DIRITTO

Gli attori avendo realizzato in epoche diverse ed in assenza dei dovuti permessi alcuni beni immobili nel Comune di Misilmeri, hanno avanzato al Comune di Misilmeri istanze per ottenere il condono edilizio consentito dalle diverse normative succedutesi nel tempo.

Più precisamente, hanno proposto le istanze assunte a:

n. 9985 del 30/6/1987 (Legge 47/85);

n. 881 del 1/3/1995 (legge 724/94);

n. 36568 del 10/12/2004 (Legge 326/2003);

n. 36562 del 10/12/2004 (Legge 326/2003);

relative alle opere eseguite su aree iscritte al fg. 18, part.ile 4451, 4452 e 4453 di Misilmeri, oggi risultanti nella Via Crispino Vicari, incluse da tre lati dalla viabilità pubblica (Strada Provinciale n. 38, oggi denominata anche Via C. Vicari e strada Comunale di accesso ai ruderi del Castello Emiro di Misilmeri – cfr. all. 1 foto).

Una ulteriore istanza, la n. 36565 del 10/12/2004 ex Legge 326/2003, è stata avanzata per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile denominato "G" (di cui alla relazione tecnica allegata).

I relativi procedimenti, le cui istanze vennero corredate di quanto occorrente e richiesto dalle rispettive normative e dall'amministrazione, sono rimasti silenti per numerosi anni (anche per decenni per le istanze più risalenti) e ciò sino all'anno corrente in cui, a seguito dell'ennesimo sollecito personale presso gli Uffici, il Dirigente (odierno convenuto) ha inopinatamente reso avvio di procedimento per l'adozione di un provvedimento – divisato unico – con il quale ha evidenziato come le istanze (le originarie 4 – nn. 9985; 881; 36568, 36562 – sulle 5 presentate) risultassero improcedibili ostandovi il vincolo – assoluto e non derogabile – rappresentato dalla distanza non regolamentare da un vallone di scolo delle acque pubbliche meteoriche.

A nulla sono valse le osservazioni documentate con le quali si evidenziava che le acque meteoriche di scolo erano state regolate ed irregimentate, addirittura in epoca di poco antecedente al secondo conflitto mondiale (1940 circa), su due distinti percorsi in occasione della realizzazione della SP n. 38 da parte della Provincia di Palermo (che tagliava il vallone in più punti, realizzando caditoie e pozzetti).

In particolare emerge dalla documentazione allegata alle osservazioni, che l'originario assetto è stato modificato dalla Provincia di Palermo, mediante la realizzazione di opere per l'incanalamento delle acque su **due distinti percorsi diversi da quello naturale originario**, con l'attraversamento in sotterranea della strada provinciale n. 38, come evidenziato negli allegati

alla relazione tecnica redatta dal Dott. Geom. Giampiero Marchese, nel quale sono riportati con tratto in blue i due nuovi percorsi delle acque, le cui opere sono pure visibili nelle immagini fotografiche e, ancor meglio, nelle riprese dallo stesso effettuate a mezzo drone che si verseranno in atti.

*

Il Dirigente dell'Ufficio, pur nella piena consapevolezza dell'errore, con dolo ed/od in ogni caso colpa grave e senza procedere ai necessari accertamenti tecnico-obiettivi (anche con mero accesso sui luoghi), e nonostante anche le evidenze fotografiche (cfr. all.ti 1 – 3) prodotte dagli odierni istanti, ha proseguito il procedimento senza indugi negando – per le ragioni ridette – il condono ed attivando ogni passaggio della conseguente procedura sanzionatoria: contro tali atti è pendente contenzioso innanzi al T.A.R. della Sicilia.

In occasione delle difese in sede cautelare, l'Ufficio ha poi posto in dubbio che uno degli immobili fosse stato pure oggetto di variazione di destinazione d'uso (da artigianale in residenziale) in difformità dalla relativa istanza di condono e che nel lontano 1997 fosse stata prodotta una ricevuta di versamento postale (per pagamenti relativi a pratica non precisata e per un importo impossibile) falsa e/o adulterata.

A questo punto, i ricorrenti hanno commissionato al – già citato – Geom. Giampiero Marchese una relazione tecnica ricognitiva e descrittiva delle istanze di condono e relativa documentazione. e di chiarimento dei (nuovi, ed ulteriori) rilievi avanzati dall'ufficio.

Con la relazione redatta in data 29/9/2017 (cfr. all. 4), il Tecnico ha chiarito che:

- a) anche per la denunciata variazione d'uso, mai contestata nel provvedimento ma maliziosamente evidenziata solo successivamente, è stata a suo tempo presentata apposita istanza di condono (una V^ istanza, dunque, quella iscritta al n. 36565 del 10/12/2004 – Legge 326/2003 – mai citata negli atti comunali) (cfr. all. 4 pagg. 7 e 8);
- b) la pretesa ricevuta adulterata non solo non ha mai avuto ingresso in alcuna delle pratiche di condono, ma non vi poteva neppure essere astrattamente riferibile a cagione dell'importo ivi risultante, enormemente maggiore rispetto all'oblazione dovuta per l'abuso (cfr. all. 4 pagg. 7 e 8).

Ebbene, il convenuto non se ne è curato minimamente, ed ha emesso conseguenziale ordinanza di demolizione, disponendo infine – e con sollecitudine inconsueta in relazione all'enorme mole di consimili pratiche giacenti presso l'Ufficio - addirittura l'acquisizione dei corpi di fabbrica a cagione della inottemperanza all'ordine demolitorio.

*

Orbene, come noto, l'ordinamento delle autonomie locali assoggetta gli amministratori e il personale degli enti locali alle disposizioni in vigore in materia di responsabilità degli impiegati dello Stato.

Il privato - persona fisica o giuridica – danneggiato da un **atto illegittimo, quando non illecito**, dall'inerzia o silenzio imputabili a dipendenti pubblici, può convenire in giudizio direttamente questi ultimi per far valere le proprie pretese risarcitorie.

La possibilità del danneggiato di agire giudizialmente nei confronti dell'autore del provvedimento o del comportamento *contra jus*, non preclude (ed è indipendente dal) l'esperibilità dell'azione risarcitoria anche

nei confronti della pubblica amministrazione alla quale gli amministratori ed i dipendenti pubblici fanno capo, in ragione di vincoli funzionali e del principio di cui all'art. 28 Cost.

La responsabilità civile dei dirigenti pubblici ha carattere essenzialmente aquiliana: anche se il comportamento del funzionario determina una responsabilità contrattuale dell'ente verso terzi, la conseguente responsabilità del funzionario non trova invero titolo nell'inadempimento di un rapporto contrattuale, bensì nell'inosservanza del dovere del *neminem laedere* e/o del dovere di corretta esecuzione dei propri compiti di servizio o di ufficio.

*

Nel caso che ci occupa, premessi il dolo o, quanto meno, la colpa grave del convenuto nell'esercizio delle proprie funzioni, non può non riconoscersi il relevantissimo danno emergente in pregiudizio degli attori.

L'Amministrazione, infatti, ha già formalmente provveduto ad acquisire l'immobile in oggetto depauperando gli istanti di un complesso di beni di ingente valore, che si ritiene ammontare ad € 900.000,00 circa, e comunque per quanto sarà accertato in fase istruttoria.

*

Tanto premesso, gli attori così come generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati,

CITANO

l'Arch. Giuseppe LO IOCCHIARO, nato a Misilmeri (PA) il 1/3/1975 (C.F. LBC GPP 75C01 F246M) e residente in Palermo, a comparire innanzi il Tribunale Civile di Palermo, sezione e Giudice designandi, nei luoghi di Sue ordinarie sedute siti in Palermo, nella Piazza V.E. Orlando, Palazzo di Giustizia, all'udienza che sarà tenuta da questi il **22 ottobre 2018** alle ore 9,00 e seguenti, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della fissata udienza, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 166 c.p.c., con avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia e che la costituzione fuori dall'indicato termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire fare diritto sulle infrascritte domande:

VOGLIA IL TRIBUNALE

ritenere e dichiarare il dolo od, in ogni caso, la colpa grave del convenuto nell'espletamento delle mansioni dirigenziali attribuitegli nella gestione dei procedimenti amministrativi di condono edilizio relativi agli immobili di proprietà degli attori;

per l'effetto, condannare il convenuto al ristoro dei danni subiti dagli attori nella somma che verrà determinata a mezzo di CTU per quanto attiene al valore di mercato dei cespiti ed al mancato reddito degli stessi a decorrere dall'acquisizione al patrimonio del comune, ovvero anche per ogni altro pregiudizio economico connesso o derivante dallo spossessamento legale che potrà essere accertato all'esito dell'istruttoria.


Con condanna alle spese e compensi del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto Difensore antistatario.

Si producono allegati come da separato indice.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Palermo, 5/6/2018

Avv. Nunzio Pinelli



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Area 4 Urbanistica

☎ 091.8731215

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

Al Segretario Generale
SEDE
e p.c.

Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Atto di citazione dei Signori *LEONE Giuseppe*, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e *BAIAMONTE Sebastiana*, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K)

Resistenza al giudizio

Visto:

- I fascicoli di repressione dell'abusivismo edilizio inerenti le opere abusive in oggetto n° 94, n° 282, n° 683;

- la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1/A4 del 27/01/2017 con la quale è stato disposto il "Diniego delle istanze di sanatoria edilizia prot. n° 9985 del 30/06/87 (L. 47/85), prot. n° 881/95 del 01/03/95 (L. 724/94), prot. 36568 del 10/12/04 (L. 326/03), prot. n° 36562 del 10/12/04."

- le motivazioni che hanno portato al diniego delle istanze di condono suddette, contenute nella Determinazione n° 1/A4 del 27/01/2017, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

- l'avvio di procedimento di repressione dell'abusivismo edilizio comunicato con nota prot. n° 2931 del 30/01/2017 e regolarmente notificato in data 01/02/2017;

- il ricorso proposto dai signori Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana meglio sopra generalizzati concernente l'annullamento del provvedimento n° 1/A4 del 27/01/2017 con il quale sono state diniegate le concessioni edilizie in sanatoria relative alle istanze sopra richiamate;

- l'Ordinanza TAR Sicilia – Palermo sez. II n° 00456/2017 con la quale è stato rigettato il ricorso motivando che "oltre al profilo di inammissibilità per effetto di giurisdizione il ricorso allo stato non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris".

- l'Ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana pubblicato il 07/07/2017 n° 00478/2017 Reg. prov. Cau. e n° 00429/2017 Reg. Ric. con la quale il CGA in merito al ricorso proposto dai coniugi Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana per la riforma della Ordinanza TAR Sicilia – Palermo n° 456/2017 ha respinto l'appello con queste motivazioni:

Esaminato che il provvedimento dell'Amministrazione appellata appare – nel suo merito – conforme alla legge regionale in vigore in materia di urbanistica e edilizia e che la domanda di sanatoria si riferisce ad opere diverse da quelle esistenti. Merito che il ricorso proposto è infondato.

- l'Ingiunzione n° 6/2017 del 17/07/2017 di demolizione delle opere abusivamente realizzate individuate catastalmente al foglio 18 particelle 4451, 4452 e 4453;

- l'Ordinanza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia – Palermo Sez. II n° 01354/2017 Reg. Prov. Cau. - n° 00613/2017 Reg. Ric. con la quale è stata respinta la domanda di sospensione, avanzata dalle ditte indirizzo, dell'esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti (Ingiunzione di demolizione n° 6 del 17/07/2017);

- il "Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. attivato dalla stessa ditta presso il Tribunale di Palermo del 22/11/2017;

- il Provvedimento del 06/02/2018 con il quale il Giudice delegato dal presidente del tribunale di Palermo ha respinto l'istanza ex art. 696 c.p.c. più sopra richiamata;

- vista l'Ordinanza del Tribunale di Palermo I sez. civile, del 06/04/2018, di rigetto del reclamo avanzato dai signori Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana contro il provvedimento del 06/02/2018 con il quale il Giudice delegato dal presidente del tribunale di Palermo ha respinto l'istanza ex art. 696 c.p.c. dai medesimi avanzata;

Constato che l'odierno atto di citazione avanzato dai Signori *LEONE Giuseppe*, nato a Misilmeri il 22/4/1944 (C.F. LNE GPP 44D22 F246C) e *BAIAMONTE Sebastiana*, nata a Reggio Emilia il 4/10/1948 (C.F. PRR FNC 48R44 H223K), entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (C.F. PNL NNZ 46R12 G273C e riguardante, in prima istanza la contestazione dell'operato del sottoscritto Responsabile dell'area 4 (contestazione rispetto alla quale il sottoscritto sta provvedendo a nominare un proprio legale) è inerente la medesima attività repressiva fin qui condotta da questo Ente e più sopra richiamata.

Per le stesse ragioni già espresse e motivate con la nota prot. n° 9097 del 20/03/2017 a proposito del ricorso delle stesse ditte in argomento al TAR Sicilia e con nota prot. n° 17083 del 30/05/2017 a proposito del ricorso in appello al CGA promosso dalle stesse ditte, a parere di questo Ufficio sussistono valide e giustificate ragioni affinché questo Ente resista al giudizio instaurato.

Il Responsabile del procedimento
f.to Geom. Piero Sucato

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Da: Mario Albergoni [mailto:marioalbergoni@libero.it]
Inviato: martedì 18 settembre 2018 16:55
A: 'Antonino Cutrona'
Oggetto: giudizio civile Leone Baiamonte

Gentile Dottor Cutrona,
come d'accordo, Le trasmetto il preventivo relativo al giudizio di cui in
oggetto.
Cordiali saluti.
Av. Mario Albergoni

Albergoni & Sangiorgi
Studio Legale

Via Sannmartino 55 ? Palermo
Tel. + 39.091.6116433-580875-6112860
Fax + 39.091.6055067

Questo messaggio è stato inviato da uno studio legale ed è diretto
unicamente al destinatario indicato. Può contenere informazioni privilegiate
o confidenziali. Qualora sia stato ricevuto per errore, si avvisa che
qualsiasi sua utilizzazione è vietata dalla legge e si prega, in tal caso,
di darne immediato avviso al mittente, cancellando l'originale.

This message has been sent by a law firm and it is for the designated
recipient only. It may contain privileged or confidential information. If
you have received it in error, we advice you that any use is illegal. In
this case, please notify the sender immediately and delete the original.

ALBERGONI & SANGIORGI
STUDIO LEGALE

Palermo, 18 settembre 2018

Avv. Mario Albergoni
Avv. Antonio Sangiorgi

Avv. Bernarda Bondi
Avv. Marco Monastero
Avv. Caterina Orlando
Avv. Francesco Ponte
Avv. Giuliana Sangiorgi

Spett.Le
Comune di Misilmeri
Piazza Municipio
Area I
Affari Generali ed Istituzionali
90036 Misilmeri

Alla cortese attenzione del dott. Antonino Cutrona

Oggetto: preventivo per il giudizio avanti il Tribunale Civile di Palermo promosso dai signori Leone Baiamonte

In seguito ai colloqui intercorsi, Vi propongo il preventivo di questo studio legale relativo all'assistenza e al patrocinio per l'intervento nel giudizio promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte avanti il Tribunale Civile di Palermo

Detto preventivo è formulato secondo i parametri minimi esposti nella tabella allegata al D.M. 55/2014 per il parametro relativo allo scaglione di valore indeterminabile.

Ciò, è coerente alla scelta di riservare un trattamento di particolare riguardo nei confronti di codesto Comune.

Infatti, in realtà il valore della domanda è pari a quello degli immobile per i quali è stata denegata la concessione della sanatoria edilizia, com'è noto ben superiore.

Inoltre, abbiamo deciso di effettuare un ulteriore sconto del 25 % sugli importi già calcolati in misura pari al minimo della tariffa applicabile.

Scaglione di riferimento (valore indeterminabile)

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.688,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo € 1.114,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 6.941,00

Fase decisionale, valore minimo € 2.935,00

Compenso tabellare € 12.678,00

Spese generali (10% sul compenso totale) € 1.267,80

Totale € 13.945,80

25% sconto a Voi riconosciuto € 3.486,45

TOTALE € 10.459,35

Cassa Avvocati 4% € 418,37

€ 10.877,72

IVA 22% su imponibile € 2.393,10

€ 13.270,82

A dedurre ritenuta d'acconto 20% su €.10.459,35 € 2.091,87

TOTALE € 11.178,95

In caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25 % e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni